

COMUNE DI MELLE

Provincia di Cuneo

MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE E VENDITE OCCASIONALI: NORME DI ATTUAZIONE

ALLEGATO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 020 DEL 26/03/2019

SEZIONE PRIMA

MERCATI CON CADENZA SUPERIORE ALLA MENSILE

Art. 1 – MERCATI CON CADENZA SUPERIORE ALLA MENSILE: GIORNI ED ORARI, MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI.

Ai sensi della D.G.R. 32/01 (Tit. III, Capo I, punto I) vengono confermate le manifestazioni a cadenza ultramensile "fiere-mercato" sotto indicate nelle seguenti giornate:

- Fiera mercato della Candelora, il 1° mercoledì di febbraio;
- Fiera mercato di San Lazzaro, il 2° mercoledì di giugno;
- La Sagra del Toumin dal Mel, la seconda domenica di agosto.

Al fine di permettere agli operatori di sistemare i banchi e la merce, è consentita l'occupazione dello spazio loro assegnato a partire dalle ore 7.30.

L'orario di inizio della vendita è compreso tra le ore 08,00 e le ore 18,00 ed il termine è fissato per le ore 19.00.

Il posto deve essere lasciato libero e sgombero da rifiuti entro le ore 20,00.

Eventuali deroghe agli orari come sopra indicati potranno essere stabilite dal Comune sentito il parere dei rappresentanti degli operatori.

Lo spazio occupato non può superare quello indicato nell'atto di concessione o assegnazione del posteggio.

Gli automezzi per il trasporto delle merci e delle attrezzature possono sostare nell'area del mercato esclusivamente nel posteggio assegnato, quando previsto, purché non vengano superate le dimensioni fissate per ogni posteggio. In caso contrario tali automezzi devono essere parcheggiati in zone adibite a parcheggio esterne alle aree mercatali.

Nel giorno e nell'orario delle fiere, esteso agli orari di preventiva occupazione dello spazio pubblico e di successiva liberazione del posteggio, è vietata la circolazione dei veicoli nelle strade e nelle piazze interessate dal mercato ad eccezione degli automezzi di polizia, di soccorso e di emergenza. Nel medesimo giorno e nello stesso orario è vietata la sosta di autoveicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita e nei posteggi non occupati dai concessionari anche se si tratta di spazi normalmente utilizzati per la sosta di veicoli.

Nel caso in cui si verifichi una copiosa nevicata nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione dei mercati, non può essere garantito, per motivi logistici, lo sgombero della neve nelle aree mercatali.

Art. 2 - SETTORI MERCEOLOGICI AMMESSI

I prodotti esposti/venduti dovranno essere attinenti al territorio, con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all'artigianato locale, settori merceologici ammessi sono sia quello alimentare sia quello non alimentare.

Gli operatori non professionali possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività da loro realizzati in serie limitate.

Il Comune si riserva la facoltà di non accettare richieste per l'esposizione di merci che, per stato di conservazione e genere, siano ritenute non idonee a valorizzare qualitativamente il mercato stesso.

Per la Sagra del Toumin dal Mel sono ammesse le sole tipologie: gastronomia, antiquariato, artigianato, agricoltura ed editoria.

Art. 3 - SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

E' fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:

- a. esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;
- b. tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto Legislativo n.42/2004);
- c. materiale pornografico;
- d. particolari tipologie di oggetti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico preminente, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione ed esitazione al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto della presente regolamentazione.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Ai mercati ultramensili potranno accedere **esclusivamente**

- 1) operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o "a posto fisso";
- 2) operatori professionali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo B o "in forma itinerante";
- 3) soggetti privati, non esercitanti attività d'impresa, rientranti nella c.d. attività di vendita occasionale, caratterizzata secondo le seguenti specialità:
 - a. attività di vendita esercitata per non più di diciotto volte l'anno in ambito regionale;
 - b. attività di vendita esercitata nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia;
 - c. attività di vendita esercitata da parte di coloro che pongono in vendita beni:
 - i. appartenenti al settore merceologico non alimentare;
 - ii. rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
 - iii. di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno;
- 4) agricoltori.

I partecipanti possono ottenere non più di due posteggi per manifestazione, le dimensioni dei posteggi vengono distinte in unica tipologia di m. 4 x 2.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il **ventesimo** giorno antecedente la manifestazione mediante il modello appositamente predisposto, presente sul sito internet del Comune, e reso legale con marca da bollo del valore corrente.

Qualora il ventesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Farà fede la data di protocollo.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e a pena di inammissibilità:

- a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale e la residenza;
- b) la tipologia di operatore (professionale oppure hobbista);
- c) il mercatino/manifestazione (giorno e località di svolgimento, numero posteggi) per il quale viene presentata l'istanza di assegnazione di posto (un solo mercatino/manifestazione per ogni domanda);
- d) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art 71, del D.Lgs. 59/2010;
- e) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art 71, del D.Lgs. 59/2010 (solo per il settore alimentare);
- f) i dati relativi all'iscrizione della ditta al registro delle imprese della Camera di Commercio e la data di inizio attività di commercio su aree pubbliche con gli eventuali periodi di sospensione (in caso di operatore professionale);
- g) ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire la priorità nell'assegnazione del posteggio.

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente, ovvero, in caso di presentazione a mezzo di terzi, dovrà essere munita di procura speciale e di copia di un documento di identità del richiedente.

In allegato alla domanda degli operatori professionali dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta e copia del modello V.A.R.A. vidimato per l'anno in corso; per i venditori occasionali, dovrà essere prodotto il tesserino previsto dalla normativa ovvero l'istanza di rilascio al Comune.

Per i cittadini non comunitari occorrerà allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il Comune, tramite i suoi servizi ed uffici, si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso vengano riscontrate irregolarità si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 17.

Art. 5 - ESCLUSIONI

Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande prive della sottoscrizione o presentate fuori dal termine stabilito nel regolamento. Saranno altresì escluse le domande incomplete o prive della documentazione richiesta.

Art. 6 - PRIORITÀ DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI

I posti verranno assegnati seguendo l'ordine di graduatoria, una per ogni mercatino/manifestazione, formate in base ai criteri di priorità previsti dal Titolo III, Capo II, Punto 1, lettera d) della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 "L.R. 12 novembre 1999, n. 28, art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore", pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 15 del 11 aprile 2001, dagli Artt. 5 e 8, del D.P.G.R. 9 novembre 2015, n. 6/R e dalla vigente normativa.

In particolare, in caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi si applicano i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, suddivisa in:

1) anzianità di esercizio dell'impresa nell'attività di commercio su area pubblica, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, sommata a quella dell'eventuale dante causa;

1.1) a chi ha un'anzianità d'iscrizione fino a cinque anni vengono attribuiti quaranta punti;

1.2) a chi ha un'anzianità d'iscrizione superiore a cinque anni e fino a dieci anni vengono attribuiti cinquanta punti;

1.3) a chi ha un'anzianità d'iscrizione di oltre dieci anni vengono attribuiti sessanta punti;

2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, attribuisce al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, un punteggio di quaranta punti;

3) priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Oltre ai criteri di cui al paragrafo precedente, da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la dichiarazione in seno alla domanda di compatibilità del servizio commerciale con la funzione territoriale locale e di rispetto di eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all'artigianato locale.

Il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del modello V.A.R.A. vidimato per l'anno in corso, attribuisce il punteggio di tre punti.

A parità di punteggio totale il posteggio è attribuito al titolare, al momento del bando, della concessione scaduta.

Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione è pari a centodieci punti.

Art. 7 - AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Si considerano agricoltori, agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

Qualunque sia la manifestazione, le aree devono essere espressamente riservate agli agricoltori e non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore, nemmeno in spunta.

Non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

I posteggi possono altresì essere assegnati ad associazioni di agricoltori regolarmente costituite secondo le forme di legge, all'uopo costituite.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuata in presenza di apposita istanza prodotta secondo le modalità indicate all'art. 4, il Comune applica i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) punti venticinque sono attribuiti all'azienda iscritta nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CE 834/2007 o che abbia comunque presentato la notifica informatizzata di attività con metodo biologico e sia in possesso del documento giustificativo, in corso di validità, rilasciato dall'organismo di controllo di riferimento, così come previsto dal medesimo regolamento. L'atto di emanazione dell'elenco è pubblicato annualmente sul B.U. della Regione Piemonte e l'elenco, aggiornato al 31 dicembre di ogni anno, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nell'area tematica Agricoltura;

b) punti venti sono attribuiti all'azienda che beneficia, dall'anno precedente o almeno nell'anno in questione, dei pagamenti della UE per le tecniche di produzione integrata o per gli altri impegni agro-climatici-ambientali, di cui al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013, misura 214, o al Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2014-2020, misura 10. Per il riconoscimento della priorità l'interessato deve dichiarare, mediante apposita autocertificazione, a quale ente ha inoltrato la domanda di pagamento;

c) all'azienda iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) di Cuneo, in un comune limitrofo, in un altro comune della stessa provincia, in un comune di altre province della Regione Piemonte sono attribuiti, rispettivamente, i seguenti punteggi:

- 1) punti dieci all'azienda avente sede nel comune ove è ubicato il posteggio;
- 2) punti sei all'azienda avente sede in un comune limitrofo al comune sede di posteggio; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;
- 3) punti quattro all'azienda avente sede in un altro comune della provincia di Cuneo; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

4) punti due all'azienda avente sede in un comune di altre province della Regione; se il comune in cui ha sede l'azienda è un comune di montagna sono attribuiti ulteriori punti due;

d) punti cinque sono attribuiti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

e) in sede di prima applicazione punti quaranta sono attribuiti al titolare della concessione scaduta al momento del bando, che partecipa alla selezione, in relazione all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione stessa;

f) oltre ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d) e), da considerare comunque prioritari, viene attribuito un punteggio pari a sette punti per l'assunzione, da parte del soggetto candidato, dell'impegno, mediante la dichiarazione in seno alla domanda di compatibilità del servizio commerciale con la funzione territoriale locale e di rispetto di eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata con particolare attenzione alla filiera agro-alimentare e all'artigianato locale;

g) il possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio, del modello V.A.R.A. vidimato per l'anno in corso, attribuisce il punteggio di tre punti.

A parità di punteggio totale costituisce titolo di priorità la più giovane età del soggetto titolare dell'impresa agricola, che sia iscritta alla C.C.I.A.A. di Cuneo. Nel caso in cui si tratti di società, il requisito della più giovane età è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni. La priorità non può essere fatta valere dalle società di capitali.

Il punteggio massimo che l'impresa può raggiungere in sede di prima applicazione, è pari a centodieci punti.

Ai fini dell'applicazione delle priorità di cui al quinto comma, lettera c), si considerano:

a) sede aziendale: l'ubicazione in un determinato comune della maggior parte del fondo agricolo (superfici) sul quale vengono coltivati i prodotti posti in vendita secondo le previsioni del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

b) comuni di montagna i comuni compresi nell'elenco allegato al Programma di sviluppo rurale del Piemonte vigente.

L'assegnazione è formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità esclusiva per la durata del mercatino/manifestazione.

Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 114/98 e della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni comunali in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, corrette modalità di vendita.

SEZIONE SECONDA

VENDITE OCCASIONALI

Art. 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente sezione disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento dei cd. mercatini tipici locali, anche conosciuti come mercatini dell'usato o mercatini degli hobbisti, da intendere quale strumento atto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, di perpetrare antichi mestieri e/o tradizioni, nonché di tramandare abilità e usanze anche a scopo ricreativo e culturale per i cittadini residenti ed i turisti. Vengono perciò disciplinate le "norme per la vendita occasionale".

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento deve essere esercitata in aree pubbliche.

A tale scopo si richiama il contenuto della circolare della Regione Piemonte, Prot. n. 9452/A1903A del 30/05/2016, nonché la D.G.R. 11.5.2018 n. 12-6030, in attuazione della legge regionale 31/10/2017 n. 16 che ha modificato la legge regionale 12/11/1999 n. 28.

Art. 9 – DEFINIZIONE DI "VENDITA OCCASIONALE"

L'attività di vendita occasionale è disciplinata dal capo V bis della legge regionale n. 28/1999 e s.m.i. e dalla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830.

Art. 10 - AREE PER I MERCATINI, LORO POSTEGGI INTERNI E PERIODO DI SVOLGIMENTO, DISCIPLINA

Per lo svolgimento dei mercatini sono utilizzate le aree in Via Tre Martiri così come indicato nella planimetria (Allegata) facente parte integrante del presente regolamento.

Sono previsti i posteggi individuati dalla suddetta planimetria o da una successiva ed eventuale planimetria predisposta dall'ufficio tecnico ed approvata dalla Giunta Comunale.

I mercatini si svolgeranno nei seguenti periodi:

1. 15 marzo – 15 maggio
2. Mese di luglio
3. Seconda domenica di agosto (Sagra del toumin dal Mel)
4. mese di settembre
5. 15 dicembre – 8 gennaio.

Per l'orario previsto si rinvia a quanto stabilito alla sezione prima.

Per la Sagra del Toumin dal Mel vige inoltre il disciplinare operativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che viene fatto proprio dal presente regolamento per le parti non incompatibili con il medesimo.

I mercatini possono svolgersi in abbinamento alle varie forme mercatali di cui alla D.G.R. n. 32-2642, del 02/04/2001 s.m.i., alle manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. n. 31/2008 s.m.i. ed altri eventi di varia natura del tipo culturale, religiosa, sportiva, ricreativa, soggetti ognuno alla specifica rispettiva disciplina. Possono altresì essere realizzati in modo autonomo.

I mercatini possono essere realizzati su iniziativa del Comune o di altro soggetto pubblico o privato nel rispetto del capo V bis della L.R. 28/1999 s.m.i. e norme attuative, della D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, e della normativa in sede locale.

I mercatini sono configurabili secondo le seguenti tipologie:

- h) Mercatino di iniziativa comunale, individuato e gestito direttamente dal Comune;
- i) Mercatino di iniziativa comunale con affidamento di funzioni a soggetto terzo: il mercatino è individuato dal Comune e dato in gestione a un soggetto terzo, pubblico o privato;
- j) Mercatino di iniziativa di soggetti terzi (pro-loco, associazioni, società, soggetti pubblici o privati, ecc.): i proponenti presentano un progetto complessivo redatto secondo le norme in sede locale, poi approvato dal Comune.

Inoltre:

Il Capo V bis della L.R. 28/99, introdotto dalla L.R. 16/2017, si applica a coloro che svolgono attività di vendita occasionale su area pubblica all'interno di mercatini aventi come specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia.

Non sono soggetti alla suddetta disciplina:

- a) l'attività svolta da chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo (c.d. OPI) comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2 lett. h) del D.lgs.114/98 s.m.i.;
- b) l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- c) l'attività di vendita svolta dagli enti del terzo settore, come definiti dal D.lgs.117/2017 s.m.i., dagli enti religiosi, nonché dagli istituti scolastici quando sia, conformemente all'atto costitutivo, attività di beneficenza e autofinanziamento.

Ferma restando la permanenza in capo al Comune delle funzioni concernenti l'individuazione e la disciplina dei mercatini o la loro approvazione, lo stesso, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, può affidare, nelle forme previste dalla normativa vigente, a soggetti pubblici o privati, lo svolgimento di attività amministrative e gestionali afferenti lo svolgimento dei mercatini e la relativa partecipazione dei venditori occasionali.

Ai sensi dell'art. 11 quater, c. 2, della L.R. 28/1999 e s.m.i., il Comune invia alla Regione i dati, necessari al monitoraggio e al controllo in sede regionale, sui mercatini e sulla partecipazione dei venditori occasionali, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni senza fini di lucro aventi funzioni di promozione del territorio.

I venditori occasionali sono tipicamente individuati dall'art. 11 bis della L.R. 28/1999 e s.m.i., come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010 s.m.i., che esercitano nei mercatini l'attività di vendita:

- a) di beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- b) di valore non superiore a 150 € (euro centocinquanta) ciascuno;
- c) rientranti nella propria sfera personale o collezionati;
- d) per un numero di giornate non superiore a diciotto nel corso dell'anno in ambito regionale.

I venditori occasionali non possono svolgere nell'ambito della Regione Piemonte alcuna attività di vendita al di fuori dei mercatini.

Il venditore occasionale, per poter esercitare l'attività di vendita all'interno dei mercatini, deve richiedere il rilascio del tesserino al:

- a) Comune di residenza, qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- b) Comune dove si svolge il primo mercatino cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

Alla domanda occorre allegare:

- a) le generalità dell'interessato, l'indirizzo di residenza, il recapito telefonico, l'indirizzo email ed il codice fiscale;
- b) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:
 - i. la propria condizione di venditore occasionale;
 - ii. il non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
 - iii. che non sussistono per l'ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.
- d) una fotografia formato tessera, recente, del richiedente, da apporre sul tesserino.
- e) una marca da bollo del valore corrente, da apporre sul tesserino.

La marca da bollo citata al punto e) dovrà essere fornita in carta valore originale all'atto del ritiro del tesserino e verrà apposta sul tesserino.

Il Comune, in assenza di motivi ostativi, provvede alla consegna al richiedente del tesserino in bollo nei trenta giorni successivi alla data di presentazione della domanda, unitamente a copia della domanda di rilascio del tesserino, che dovrà essere esibita, con quest'ultimo, agli Organi di controllo. Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e dà la possibilità, in tale arco di tempo, di esercitare l'attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile. Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino stesso.

Il venditore occasionale, dopo aver ottenuto il rilascio del tesserino, per poter partecipare a un mercatino, deve inviare al Comune, o ai soggetti organizzatori, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita e l'elenco dei beni stessi, comprensivo di numero di pezzi e prezzo.

La manifestazione di interesse, con l'elenco dei beni posti in vendita, sarà da trasmettere al Comune. L'elenco sarà acquisito agli atti. La copia restituita al venditore occasionale dovrà essere da questi conservata ed esibita su eventuale richiesta degli Organi di controllo.

La presa d'atto dell'elenco non ha lo scopo di attestare la legittima provenienza dei beni ivi indicati, ma ha esclusivamente lo scopo di confermare quali beni sono oggetto di vendita da parte del venditore occasionale.

Non è possibile porre in vendita beni non presenti nella presa d'atto; al contrario, l'elenco potrà contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno di svolgimento del mercatino.

Qualora gli operatori siano sprovvisti di tesserino e/o di presa d'atto dell'elenco merci (anche solo per dimenticanza) non possono procedere, a loro tutela, ad allestire il banco di vendita poiché, in caso di controllo da parte degli Organi di vigilanza, oltre al verbale e alla relativa sanzione amministrativa, incorreranno nella sanzione accessoria della revoca del tesserino, il che comporta l'impossibilità di partecipazione ai mercatini per i successivi tre anni in tutto il territorio regionale.

Ai venditori occasionali è fatto obbligo di essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. Essi non possono farsi sostituire da parte di altri soggetti, o dare il proprio tesserino in uso ad altre persone.

Il venditore occasionale deve esporre in modo ben visibile il tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza per il controllo. L'elenco dei beni posti in vendita deve essere conservato dal venditore, unitamente alla copia della domanda di rilascio del tesserino. Tale documentazione deve essere esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.

I venditori occasionali devono esporre il prezzo dei beni posti in vendita, mediante apposito cartellino ben visibile ai visitatori e agli Organi di vigilanza.

Qualora il mercatino sia di iniziativa comunale, con affidamento di funzioni a soggetti terzi, il soggetto delegato è incaricato della ricezione delle domande e manifestazione di interesse da parte degli operatori che intendono partecipare, dell'assegnazione degli spazi, della validazione del tesserino, della ricezione e della timbratura dell'elenco dei beni posti in vendita. Il gestore è anche incaricato anche della trasmissione dei dati relativi ai soggetti partecipanti alla Regione entro i dieci giorni successivi ad ogni edizione del mercatino.

Per tutto quanto non disciplinato e non previsto dalle norme contenute nella presente sezione, in materia di vendita occasionale su area pubblica si fa riferimento integralmente alle disposizioni previste regionali, e, per gli aspetti generali, a quanto riportato nella sezione prima.

Art. 11 - VALORIZZAZIONE DEI MERCATINI ED INCENTIVI

Contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio nei mercatini possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative legate all'origine dei beni esposti, ai relativi cicli di lavorazione e produzione.

Si potranno anche attuare interventi per divulgare e valorizzare aspetti tradizionali ed artigianali tipici del territorio di riferimento.

SEZIONE TERZA

NORME GENERALI E COMUNI A ENTRAMBE LE SEZIONI PRECEDENTI.

Art. 12 - SVOLGIMENTO DEI MERCATINI E COMPORTAMENTO DEGLI ESPOSITORI

I partecipanti dovranno inoltre attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- obbligo di esposizione dei prezzi oppure dell'indicazione che i beni sono oggetto di scambio;
- divieto di circolazione all'interno delle aree dei mercatini con mezzi motorizzati;
- divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- divieto di accensione di fuochi;
- divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;
- possibilità di mantenere nel posteggio i propri automezzi, purché sostino entro lo spazio assegnato e venga mantenuto libero da qualsiasi ingombro il passaggio pedonale tra i rispettivi banchi.

Art. 13 - CANONE O TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Ciascun partecipante è tenuto al versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, con le modalità e nei termini indicati nel relativo Regolamento comunale, ovvero alla corresponsione della Tassa occupazione suolo pubblico, ove non istituito il canone.

Nel caso di utilizzo di spazi multipli, il canone per l'occupazione del suolo verrà versato in misura proporzionale.

Art. 14 - CANONE RICOGNITORIO

La partecipazione può essere subordinata al pagamento di un canone ricognitorio con importo determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 15 - AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

L'organizzazione operativa e la gestione concreta, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale, possono essere affidate, con possibilità di devolvere, anche interamente, il canone di partecipazione alla manifestazione, al soggetto organizzatore.

Art. 16 – DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

In caso di violazioni di particolare gravità o di comportamenti scorretti, può essere inibita la partecipazione al mercatino/manifestazione futuro, oppure alla prosecuzione della partecipazione a quello in corso.

Si considerano di particolare gravità:

- a) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli organi comunali preposti, nel settore della sicurezza, dell'igiene e della moralità;
- b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- c) accertate situazioni di illecito penale;
- d) motivi di ordine e sicurezza pubblica;

L'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun risarcimento economico.

Art. 17 - SANZIONI

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o regolamenti generali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/1981.

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha generato la violazione.

L'ordinanza di cessazione dell'attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

Art. 18 - RISPETTO DEGLI ALTRI REGOLAMENTI COMUNALI

Chi intende svolgere l'attività di cui al presente Regolamento è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti relativamente agli aspetti urbanistici, igienico sanitari, occupazione del suolo pubblico, polizia stradale, polizia urbana, pubblicità, polizia annonaria.

Per tutto quanto non specificatamente richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione nazionale, regionale e locale vigente.

